



Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, sottostà alla LAEI nella misura in cui questa intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEI. Non si applica l'articolo 8a LAEI².

Art. 5a Protezione dai ciberattacchi

¹ Per garantire una protezione adeguata degli impianti dai ciberattacchi, proteggendo in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), i soggetti elencati qui di seguito sono tenuti al rispetto delle raccomandazioni contenute nello Standard minimo per migliorare la resilienza delle TIC (Standard minimo TIC) del maggio 2023³ per il rispettivo livello di protezione di cui all'allegato 1a:

RS

¹ RS 734.71

² Nota per i partecipanti alla consultazione: il DATEC parte dal presupposto che entro il 1° luglio 2024 il nuovo articolo 8a LAEI (Protezione contro le cyberminacce), deciso nell'ambito della modifica (non ancora adottata dal Parlamento) della legge sulla sicurezza delle informazioni (introduzione dell'obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche, 22.073), sarà già entrato in vigore. L'articolo recita quanto segue:

¹ I gestori di rete, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio devono adottare misure per proteggere adeguatamente i loro impianti contro le cyberminacce.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni e, se ciò fosse necessario per garantire l'approvvigionamento, estendere l'obbligo di cui al capoverso 1 ad altri fornitori attivi nel settore dell'approvvigionamento elettrico.

³ Lo Standard minimo TIC può essere scaricato gratuitamente dal sito web dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (www.ufae.admin.ch > Temi >

- a. i gestori di rete;
- b. i produttori, esclusi i gestori delle centrali nucleari, e i gestori di impianti di stoccaggio con entrambi una potenza complessiva di almeno 100 MW che possono controllare attraverso un unico sistema di comando a distanza;
- c. i fornitori di servizi che possono comandare a distanza in modo permanente:
 1. gli impianti dei gestori di rete; oppure
 2. gli impianti di produttori, esclusi i gestori delle centrali nucleari, o di gestori di impianti di stoccaggio, se in tal modo hanno accesso attraverso un unico sistema a una potenza complessiva di almeno 100 MW.

² Gli altri regolamenti citati nello standard minimo TIC non sono vincolanti.

³ Qualora la ElCom lo richieda, deve esserle fornita la prova del raggiungimento del livello di protezione previsto.

Art. 5a^{bis}

Ex art. 5a

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 1a secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...

Allegato 1
(art. 13 cpv. 3^{bis})

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1»

(art. 4d cpv. 3 lett. a e b, 13 cpv. 3^{bis} e 18a cpv. 3 lett. a e b)

Livello di protezione**1 Ambiti di applicazione**

Il livello di protezione vale per:

	Livello di protezione A	Livello di protezione B	Livello di protezione C
1.1 Gestori di rete con una quantità di elettricità trasportata nel proprio comprensorio pari a:			
1.2 Fornitori di servizi che possono comandare a distanza in modo permanente impianti dei gestori di rete, sempre che in tal modo abbiano accesso attraverso un unico sistema a una quantità di elettricità trasportata pari a:	≥ 450 GWh/anno	≥ 112 GWh/anno e ≥ 450 GWh/anno	≥ 112 GWh/anno
1.3 Produttori, esclusi i gestori di centrali nucleari, e gestori di impianti di stoccaggio, sempre che gli impianti di entrambi presentino la seguente potenza complessiva controllabile attraverso un unico sistema di comando a distanza:	≥ 800 MW	≥ 100 MW e < 800 MW	–
1.4 Fornitori di servizi che possono comandare a distanza in modo permanente impianti di produttori, esclusi i gestori di centrali			

nucleari, o di gestori di impianti di stoccaggio, sempre che in tal modo abbiano accesso attraverso un unico sistema a una potenza pari a:			
--	--	--	--

Valori minimi

Devono essere raggiunti almeno i seguenti valori, indicati al capitolo 3 dello Standard minimo TIC⁴

	Livello di protezione A	Livello di protezione B	Livello di protezione C
Identificare (ID = identify)			
ID.AM-1	4	3	3
ID.AM-2	4	3	2
ID.AM-3	3	3	2
ID.AM-4	3	3	–
ID.AM-5	3	3	–
ID.AM-6	4	4	3
ID.BE-1	3	2	–
ID.BE-2	3	2	–
ID.BE-3	3	3	–
ID.BE-4	3	3	–
ID.BE-5	3	2	–
ID.GV-1	4	4	3
ID.GV-2	4	3	3
ID.GV-3	4	4	3
ID.GV-4	3	3	–
ID.RA-1	3	2	–
ID.RA-2	4	3	–
ID.RA-3	4	3	–

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

ID.RA-4	4	3	–
ID.RA-5	3	2	–
ID.RA-6	3	2	–
ID.RM-1	4	2	–
ID.RM-2	3	3	–
ID.RM-3	3	3	–
ID.SC-1	3	3	–
ID.SC-2	3	3	–
ID.SC-3	3	3	3
ID.SC-4	3	2	–
ID.SC-5	3	2	–
Proteggere (PR = protect)			
PR.AC-1	4	3	2
PR.AC-2	3	3	2
PR.AC-3	4	4	3
PR.AC-4	3	3	2
PR.AC-5	4	3	2
PR.AC-6	4	3	2
PR.AC-7	3	3	2
PR.AT-1	4	3	3
PR.AT-2	4	3	3
PR.AT-3	3	3	–
PR.AT-4	4	3	3
PR.AT-5	3	3	–
PR.DS-1	3	2	–
PR.DS-2	4	4	2
PR.DS-3	3	3	–
PR.DS-4	3	2	–
PR.DS-5	3	2	–
PR.DS-6	3	2	–
PR.DS-7	3	2	–
PR.DS-8	3	2	–
PR.IP-1	3	2	2

PR.IP-2	4	3	–
PR.IP-3	3	3	–
PR.IP-4	4	4	3
PR.IP-5	4	4	3
PR.IP-6	3	3	–
PR.IP-7	3	2	–
PR.IP-8	3	2	–
PR.IP-9	4	2	2
PR.IP-10	4	2	–
PR.IP-11	3	2	–
PR.IP-12	3	2	–
PR.MA-1	3	3	–
PR.MA-2	4	3	2
PR.PT-1	3	2	–
PR.PT-2	4	4	3
PR.PT-3	4	3	–
PR.PT-4	4	3	3
PR.PT-5	3	2	–
Intercettare (DE = detect)			
DE.AE-1	3	2	–
DE.AE-2	3	2	–
DE.AE-3	3	2	–
DE.AE-4	3	2	–
DE.AE-5	3	2	–
DE.CM-1	3	3	2
DE.CM-2	3	3	2
DE.CM-3	3	2	–
DE.CM-4	3	3	2
DE.CM-5	3	3	2
DE.CM-6	3	2	–
DE.CM-7	3	2	2
DE.CM-8	3	2	–
DE.DP-1	4	4	2

DE.DP-2	3	2	–
DE.DP-3	3	3	–
DE.DP-4	3	2	–
DE.DP-5	3	2	–
Reagire (RS = respond)			
RS.RP-1	3	3	2
RS.CO-1	3	3	2
RS.CO-2	4	4	2
RS.CO-3	3	2	–
RS.CO-4	3	2	–
RS.CO-5	3	2	–
RS.AN-1	3	3	–
RS.AN-2	3	3	–
RS.AN-3	2	2	–
RS.AN-4	2	2	–
RS.AN-5	2	2	–
RS.MI-1	3	3	2
RS.MI-2	3	2	2
RS.MI-3	3	2	2
RS.IM-1	3	3	–
RS.IM-2	3	3	–
Ripristinare (RC = recover)			
RC.RP-1	3	3	2
RC.IM-1	3	2	–
RC.IM-2	3	2	–
RC.CO-1	2	1	–
RC.CO-2	2	1	–
RC.CO-3	2	1	–